

Associazione Italiana Fisioterapisti - AIFI

Regione Toscana

STATUTO

approvato nell'assemblea del 23 marzo 2013

conforme alle indicazioni contenute nel Decreto Ministero Salute 26 aprile 2012 inerente "Requisiti per il Riconoscimento delle Associazioni Maggiormente Rappresentative delle Professioni Sanitarie"
e allo statuto nazionale A.I.FI.

CAPO I PRINCIPI GENERALI E SOCI

ART. 1

(DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI)

1. L'Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione Regione Toscana (detta brevemente A.I.T.R.Toscana), costituita l'anno millenovecentonovantotto il giorno quindici aprile in Firenze, a partire dal giorno 30/11/2002 cambia la propria denominazione in "Associazione Italiana Fisioterapisti-Regione Toscana" (A.I.FI.-Toscana) (di seguito denominata "Associazione regionale").
L'Associazione regionale utilizza come simbolo il logo riconosciuto e adottato dall'Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.), con l'inserimento della scritta "A.I.FI.- Toscana" sotto il logo.
2. L'"Associazione regionale", che ha sede in Piazza Vittorio Emanuele 27/D a Bientina (PI), è Associazione di rilevanza regionale di categoria dei "Fisioterapisti", così come definiti dal D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 e dalle successive norme relative al suddetto profilo professionale. I Fisioterapisti sono i professionisti sanitari che, in possesso del titolo abilitante di laurea o di diploma universitario, o di altro titolo equipollente o riconosciuto equivalente ai sensi della normativa vigente, svolgono in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, in regime di libera professione o di dipendenza da strutture sanitarie pubbliche e private. Possono essere associati anche gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia, per effetto di accordi di reciprocità o sulla base delle normative dell'Unione Europea. L'Associazione regionale aderisce, tramite l'A.I.FI., alla World Confederation for Physical Therapy (WCPT) o ad altre associazioni internazionali aventi medesimi scopi.
3. La "Associazione regionale" aderisce con obbligo di appartenenza all'Associazione Italiana Fisioterapisti detta brevemente A.I.FI. (precedentemente nominata A.I.T.R., costituita a Roma l'8 giugno 1959), rappresentandone l'articolazione regionale per la Regione Toscana, così come previsto all'art. 18 dello statuto nazionale approvato il 08 ottobre 2011 a Pacengo di Lazise (VR) e successive modifiche. L'attività della "Associazione regionale" è regolata dalle norme del presente Statuto nonché dalle fonti in esso indicate e dalle deliberazioni degli Organi associativi adottate in conformità di dette norme. La "Associazione Regionale" uniforma le previsioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti alle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale, in quanto applicabili.
4. L'Associazione regionale non ha fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati all'attività associativa. Essa è un ente non commerciale dotata di autonomia gestionale e patrimoniale nell'ambito della regione Toscana, che opera nel rispetto degli indirizzi e dei programmi deliberati dagli Organi Nazionali e Regionali. Può anche svolgere attività di natura commerciale purché non a carattere prevalente nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 460/97.
5. È fatto divieto per l'Associazione regionale di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. È fatto obbligo per l'Associazione regionale di devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra/e Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
7. La durata dell'"Associazione" è illimitata.
8. È stabilita per l'Associazione l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
9. Non è prevista la rivalutabilità della quota o contributo associativo.
10. Norme particolari inerenti alla convocazione ed al funzionamento degli Organi dell'Associazione, nonché tutti gli aspetti dell'attività associativa non espressamente disciplinati dallo Statuto, saranno oggetto di appositi regolamenti deliberati dalla Direzione Regionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 del presente Statuto.

ART. 2

(SCOPI)

1. L'Associazione regionale si propone di rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei fisioterapisti, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.
2. Ai predetti fini l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
 - a. definire e promuovere principi etici e deontologici, che siano vincolanti per gli associati e riferimento per tutti i fisioterapisti, garantendo e vigilando sul loro rispetto;
 - b. affermare e sviluppare il ruolo e le competenze professionali del fisioterapista nei processi di prevenzione, valutazione, intervento e di mantenimento, relativi a menomazioni, limitazioni funzionali e disabilità;
 - c. definire, mantenere e promuovere standard e linee guida per l'esercizio professionale ai fini del miglioramento continuo dello stato di salute/benessere della collettività;
 - d. sviluppare la formazione in riabilitazione e migliorare le conoscenze scientifiche, professionali e culturali degli associati e in genere dei fisioterapisti; a tal fine, l'Associazione può promuovere la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza, promuovere e collaborare con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sulle tematiche della riabilitazione;
 - e. intervenire, a tutti i livelli, nella definizione e nella adozione delle politiche di settore che abbiano ricadute dirette e indirette sulla professione;
 - f. promuovere e collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie, gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e con le associazioni dei cittadini per la tutela della salute anche perseguendo legalmente ogni forma di esercizio abusivo della professione;
 - g. tutelare e implementare il rispetto del codice deontologico da parte dei professionisti, nei vari contesti operativi o regimi contrattuali (libera professione o alla dipendenza di terzi soggetti);
 - h. promuovere gli atti necessari per addivenire ad una struttura associativa a carattere federativo.
3. L'Associazione non ha finalità di natura sindacale.

ART. 3

(DEI LIVELLI ASSOCIATIVI TERRITORIALI)

1. Ai sensi dell'art. 19 comma 1 e dell'art. 3 comma 1 dello Statuto nazionale l'associazione regionale può costituire articolazioni territoriali e/o provinciali o interprovinciali, le quali si avvarranno della denominazione "Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.)" seguita da quella della "Provincia" corrispondente.
2. L'ambito regionale coincide con il territorio della Regione di riferimento; l'ambito provinciale coincide con quello della rispettiva Provincia.
3. Nei casi in cui le dimensioni e/o il bacino di utenza delle singole regioni siano particolarmente limitati, su autorizzazione della Direzione Nazionale, l'associazione regionale può fondersi con altre associazioni regionali A.I.FI. per formare un'articolazione territoriale inter-regionale.
4. La Direzione Regionale può autorizzare Associazioni Interprovinciali, in considerazione delle specifiche realtà territoriali.
5. I livelli regionali, interregionali, provinciali e interprovinciali hanno autonomia giuridica, economica e finanziaria e sono organizzati secondo le norme previste dai rispettivi Statuti, da adottarsi nel rispetto delle disposizioni dello Statuto di A.I.FI..
6. Gli enti territoriali perseguono le finalità definite dal presente atto negli ambiti territoriali di riferimento. I rapporti tra i diversi livelli sono disciplinati secondo quanto previsto nel Capo II dello Statuto A.I.FI..

ART. 4

(DEI PROVENTI)

1. I proventi dell'Associazione Regionale sono rappresentati dalle quote associative, ordinarie o straordinarie, dai contributi di enti pubblici o privati e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dalla Direzione Regionale e non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione, né possano configurare conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
- 1 bis. I beni e i proventi di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono il fondo comune dell'Associazione e non possono essere restituiti o distribuiti.
- 1 ter. Si intendono versamenti di quote associative anche le somme versate dalle articolazioni territoriali di A.I.FI. in nome e per conto dei singoli associati, persone fisiche, e riscosse all'atto dell'iscrizione.
2. L'importo della quota associativa relativa ad ogni anno solare sarà stabilito, dalla Direzione Nazionale che ne determinerà, altresì, la percentuale di competenza del livello centrale. La Direzione Regionale può deliberare l'incremento della quota

associativa ai sensi dall'art. 19 comma 2 dello Statuto nazionale A.I.FI.

3. L'Associazione regionale fornisce supporto territoriale al tesseramento associativo, riscuotendo le quote direttamente dagli iscritti; attenendosi alla procedure definite da apposita delibera della Direzione Nazionale.
4. L'Associazione regionale non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

ART. 5

(DEI SOCI)

1. Sono Soci Ordinari coloro che:
 - a) siano in possesso dei titoli professionali indicati all'articolo 1;
 - b) abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta;
 - c) siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
 - d) esercitino la Professione in modo prevalente nell'ambito del territorio regionale ai sensi dell'art. 19 comma 1 dello Statuto nazionale.
2. I Soci Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.
3. L'Ufficio di Presidenza Regionale provvede alla tenuta, aggiornamento annuale dell'elenco degli iscritti all'Associazione Regionale e collabora secondo le indicazioni ricevute al trattamento dei dati dei Soci.
4. L'Associazione riconosce come Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che ne supportino l'azione mediante aiuti e/o sovvenzioni a carattere periodico o, se una tantum, secondo le condizioni stabilite dalla Direzione Nazionale.
5. La Direzione Nazionale A.I.FI. può nominare altresì membri Onorari tra coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza, o che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito sociosanitario.
6. Sono partecipanti Studenti coloro che frequentano i corsi di Laurea in Fisioterapia riconosciuti in base alla normativa vigente.
7. I membri Sostenitori, Onorari e i partecipanti Studenti non hanno diritto di voto, né capacità elettorale. Essi non concorrono alla determinazione del numero degli iscritti utile ai fini del riconoscimento ministeriale di rappresentatività della Associazione.
8. Lo status di membro Sostenitore e di membro Onorario non è incompatibile con lo status di Socio Ordinario: in tal caso il soggetto è titolare dei diritti di cui al comma 2 dell'articolo 5.

ART. 6

(DOVERI DEI SOCI E DEGLI ADERENTI)

1. Tutti i Soci e gli aderenti sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi.
2. Tutti i Soci e gli aderenti, nello svolgimento della loro professione, sono tenuti ad osservare quanto statuito dal Codice Deontologico dell'Associazione, che, all'atto dell'iscrizione, essi riconoscono come vincolante.
3. È inoltre dovere di tutti i Soci Ordinari:
 - a) versare all'Associazione la quota di iscrizione annuale stabilita dagli organi associativi;
 - b) partecipare alla vita associativa;
 - c) curare l'aggiornamento professionale continuo ed obbligatorio; l'Associazione verifica, attraverso strumenti idonei, l'effettivo assolvimento di tale obbligo
4. L'adesione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale. I Soci Ordinari possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, senza interruzione del rapporto.
5. La qualità di socio o di membro o partecipante è personale e intransmissibile. In caso di recesso, il soggetto non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi.
6. La segreteria regionale ha tempo massimo di 30 giorni, dall'invio della documentazione prevista, per accettare o respingere le richieste d'iscrizione (per inadeguatezza della documentazione inviata) di quei fisioterapisti che si iscrivono per la prima volta come soci ordinari.

ART. 7

(DELLA PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO)

1. La qualità di Socio si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione.
2. Costituisce motivo di espulsione la presentazione, all'atto della domanda di ammissione quale Socio Ordinario, di documenti o dichiarazioni false e la recidiva nella violazione di uno o più doveri stabiliti dall'articolo 6, commi 1 e 2.
3. Costituisce motivo di esclusione la perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a.

CAPO II ORDINAMENTO

ART. 8

(ORGANI REGIONALI)

1. Sono Organi Regionali:
 - a. L'Assemblea Regionale;
 - b. La Direzione Regionale;
 - c. Il Presidente Regionale;
 - d. L'Ufficio di Presidenza Regionale;
 - e. Il Collegio Regionale Revisori dei Conti;
 - f. Il Collegio Regionale dei Proviviri.
2. E' esclusa ogni forma di remunerazione delle cariche associative.

ART. 9

(ASSEMBLEA REGIONALE)

1. All'Assemblea Regionale sono chiamati a partecipare tutti i soci ordinari, regolarmente iscritti.
 2. L'Assemblea può essere convocata in sessione ordinaria e straordinaria: essa è sovrana e può deliberare su ogni oggetto all'ordine del giorno. E' convocata dal Presidente regionale in via ordinaria almeno una volta all'anno. Le convocazioni devono essere effettuate tramite avviso scritto, anche in formato elettronico o e-mail o pubblicazione su circolari o periodici interni entro i 30 giorni precedenti.
 3. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto; non è consentito il voto per delega.
 4. La riunione è valida se, in prima convocazione, sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.
 5. L'Assemblea regionale:
 - a. delibera sulla relazione programmatica del Presidente regionale;
 - b. discute ed approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello previsionale;
 - c. esprime pareri e direttive su ogni eventuale argomento all'ordine del giorno.
 6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano o appello nominale; le votazioni sulle questioni che riguardano le persone sono fatte a scrutinio segreto.
 7. L'Assemblea regionale straordinaria delibera sulle questioni di carattere eccezionale, quali:
 - a. le modifiche allo Statuto e quelle del Regolamento regionale su proposta della Direzione Regionale o di 1/3 degli associati;
 - b. lo scioglimento dell'Associazione regionale se all'ordine del giorno.
 8. Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.
 9. Ogni tre anni l'Assemblea è convocata in "Congresso" prima della convocazione del Congresso nazionale AIFI, di norma nel mese di maggio, mediante comunicazione a mezzo stampa ovvero mediante fax o posta elettronica, da inviarsi ai Soci ordinari almeno 45 giorni prima.
- Il Congresso Regionale:
- a. delibera sugli obiettivi generali dell'Associazione Regionale per il triennio successivo;
 - b. delibera sulle modifiche allo Statuto Regionale proposte o dalla Direzione Regionale o da 2/3 dei Soci e sullo scioglimento dell'Associazione Regionale e sulla devoluzione del patrimonio;

- c. elegge i delegati al Congresso Nazionale in misura di 1 ogni 30 (o frazione di 30 superiore a 15) soci ordinari iscritti nell'anno precedente; il Presidente regionale è delegato di diritto in aggiunta ai delegati eletti;
 - d. indica ai delegati al Congresso nazionale le linee programmatiche da seguire;
 - e. elegge, tra i Soci Ordinari iscritti da almeno tre anni consecutivamente e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione, i 7 membri elettivi della Direzione Regionale e tra questi elegge il Presidente Regionale all'interno della prima riunione di Direzione Regionale;
 - f. elegge il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
 - g. elegge il Collegio Regionale dei Proviviri;
 - h. discute le relazioni presentate dal Presidente Regionale uscente, dai componenti l'Ufficio di Presidenza Regionale e si esprime su eventuali mozioni presentate.
9. L'ufficio di Presidenza del Congresso Regionale è costituito dal Presidente, da un Segretario e da due Questori eletti tra i congressisti; tali funzioni sono incompatibili con le candidature alla Direzione Regionale.
10. Le deliberazioni non elettive sono adottate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza dei voti rappresentati. Non è consentito il voto per delega.
11. Le elezioni degli organi e deliberazioni sulle persone sono fatte a scrutinio segreto.

ART. 10

(DEL CONGRESSO STRAORDINARIO)

1. Il Congresso straordinario può essere convocato, con le stesse modalità dell'articolo 9:
- a. dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, qualora sussistano gravi inadempienze di carattere amministrativo e gestionale;
 - b. dalla Direzione Regionale;
 - c. da almeno la metà più uno dei Soci ordinari.
2. All'atto della convocazione sarà la Direzione Regionale a stabilire sede, data e modalità di svolgimento.

ART. 11

(DELLA DIREZIONE REGIONALE)

1. La Direzione Regionale è costituita da 7 (sette) membri eletti dal Congresso Regionale e dai Presidenti/Responsabili Provinciali o interprovinciali o loro delegati (se le articolazioni provinciali sono state formalmente istituite).
2. Nell'ambito della prima riunione, la Direzione Regionale elegge fra i propri membri il Presidente Regionale che ne presiede le riunioni (*che, in caso di impedimento di questi, saranno presiedute dal Vice Presidente Regionale*).
3. La Direzione Regionale resta in carica per tre anni.
4. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o morte di un Consigliere, entrerà a far parte della Direzione Regionale il primo dei non eletti all'ultimo Congresso Regionale.
- 4 bis. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o morte del Presidente Regionale, la Direzione Regionale potrà convocare un Congresso Regionale Straordinario o eleggere alla carica il Vice Presidente. In tale ultimo caso il mandato cessa alla scadenza del mandato del Presidente dimissionario e non concorre ai fini di cui all'art. 12, comma 2 del presente Statuto.
5. La Direzione Regionale ha il compito di:
- a. garantire la tutela delle scelte operate dal Congresso Regionale;
 - b. vigilare, a livello Regionale, sul rispetto del Codice Deontologico, sul decoro e l'autonomia della professione;
 - c. indicare le linee annuali di indirizzo programmatico e le strategie politiche nel campo della formazione, della tutela giuridica e della rappresentanza della categoria per il perseguimento degli obiettivi associativi, in coerenza con quanto stabilito dal Congresso Regionale;
 - d. gestire e diffondere a livello Regionale l'immagine e la comunicazione associativa;
 - e. riconoscere la costituzione delle Associazioni provinciali e interprovinciali verificandone la conformità dei relativi Statuti e Regolamenti rispettivamente alle disposizioni del presente Statuto ed agli atti regolamentari degli Organi nazionali;
 - f. approntare il bilancio regionale preventivo e consuntivo da porre in approvazione da parte dell'Assemblea Regionale;
 - g. determinare l'eventuale incremento dell'ammontare della ripartizione regionale della quota associativa Regionale in relazione al bilancio preventivo approvato, per un massimo del 50% della quota nazionale;

- h. in caso di violazioni gravi del presente Statuto o di inottemperanza delle deliberazioni della Direzione Regionale, o in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e del decoro dell'Associazione, su proposta della Presidenza Regionale, di concerto con il collegio Regionale dei Probiviri, previo contraddittorio, disporre lo scioglimento degli Organi delle Associazioni Provinciali e interprovinciali e nominare un commissario esterno alla articolazione, che entro un tempo massimo di dodici mesi provvede a riportare la gestione al corretto funzionamento ed indice le elezioni per la nomina dei nuovi Organi.
7. I titolari di cariche elettive Regionali hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell'Associazione.
 8. La Direzione Regionale si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno e in via straordinaria su convocazione del Presidente Regionale con avviso scritto, telegramma o a mezzo fax, o posta elettronica, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno. Nell'ipotesi di particolare urgenza il preavviso è ridotto a sette giorni.
 9. La convocazione straordinaria può essere inoltre richiesta da almeno la metà più uno dei membri della Direzione Regionale o da almeno un decimo degli associati.
 10. Le riunioni sono validamente costituite se ad esse sono presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto. Per le riunioni della Direzione Regionale le deliberazioni sono adottate per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Le votazioni sulle persone si effettuano a scrutinio segreto.
 11. Ciascun membro della Direzione Regionale ha diritto ad un (1) voto.

ART. 12

(DEL PRESIDENTE REGIONALE)

1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione Regionale di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente Regionale resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.
3. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente Regionale, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Regionale.
4. Il Vice Presidente Regionale, oltre che vicariare il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, potrà operare su delega specifica del Presidente su temi di interesse associativo.
5. Il Presidente Regionale, cessato dalla carica, ricopre il ruolo di Past-President dell'Associazione Regionale sino alla fine del mandato del Presidente Regionale che gli è subentrato. Il Past-President partecipa di diritto, senza diritto di voto, ai lavori della Direzione Regionale.

ART. 13

(DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE)

1. L'Ufficio di Presidenza Regionale è composto dai consiglieri eletti dal Congresso Regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 lett. c). Tra questi il Presidente Regionale nomina il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere Regionali.
2. L'Ufficio di Presidenza Regionale è l'organo di amministrazione attiva dell'Associazione. L'Ufficio di Presidenza Regionale predispose altresì i programmi e gli schemi di lavoro da sottoporre all'approvazione della Direzione Regionale.
3. In caso di urgenza, l'Ufficio di Presidenza Regionale adotta provvisoriamente i provvedimenti di competenza della Direzione Regionale, che dovranno da questa essere ratificati nella prima riunione utile successiva.
4. L'Ufficio di Presidenza Regionale assume i provvedimenti a maggioranza assoluta dei suoi membri.
5. L'Ufficio di Presidenza Regionale provvede a dare adeguata pubblicità allo Statuto, alle delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, al Codice Deontologico nonché ai bilanci, mediante la pubblicazione sul sito internet.
6. L'Ufficio di Presidenza Regionale si avvale di contributi interni (consiglieri eletti o soci) ed esterni per progetti di particolare interesse o rilevanza, sottoposti alla approvazione della Direzione Regionale, inerenti alla formazione e ricerca, agli aspetti giuridico-professionali ed allo sviluppo della libera professione, alle relazioni con l'estero, alle relazioni sociali, alla comunicazione ed alle pubbliche relazioni, alla stampa e a quant'altro ritenuto di utilità per il progresso dell'Associazione. Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla preventiva presentazione dei progetti, dei relativi costi e dei criteri di scelta del consulente.

ART. 14

(DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI)

1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti in possesso della qualifica di associato ordinario, da almeno cinque anni.

2. I tre componenti il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti che hanno riportato il maggiore numero di preferenze sono eletti quali membri effettivi e restano in carica tre anni.
3. La funzione di componente il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali dell'Associazione.
4. I componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni della Direzione Regionale.
5. I componenti il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti hanno il compito di:
 - a. accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - b. compiere, almeno ogni trimestre, accertamenti sull'entità del patrimonio e la consistenza di cassa;
 - c. esaminare i libri contabili ed i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione;
 - d. redigere una relazione annuale, da allegare ai bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria.
6. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti uscente fino all'elezione dei loro successori.

ART. 15

(DELLE NORME IN MATERIA DI BILANCIO)

1. Ai sensi dell'art. 20 del codice civile, almeno una volta l'anno, deve essere convocata l'Assemblea Regionale per l'approvazione del bilancio dell'esercizio.
2. L'Assemblea Regionale sarà convocata, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ma anche entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.
3. E' fatto obbligo per l'Associazione regionale di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
4. L'esercizio amministrativo dell'"Associazione regionale" inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 16

(DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

1. Il Collegio Regionale dei Probiviri è costituito da cinque componenti eletti dal Congresso Regionale.
2. La funzione di componente il Collegio Regionale e dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali, Regionali e nelle Associazioni Provinciali e interprovinciali.
3. Per essere proboviro è necessario avere l'età minima di quaranta anni, essere iscritto almeno da cinque anni ed avere riconosciuti requisiti di probità, serietà, saggezza, onestà civica e professionale e non essere mai incorso in alcun provvedimento disciplinare.
4. Il Collegio Regionale dei Probiviri giudica, in un unico grado:
 - a) in merito alle infrazioni commesse dai componenti gli Organi Regionali e dagli Associati;
 - b) in merito ai fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai soggetti federati e/o dai loro delegati durante lo svolgimento dei lavori del Congresso Regionale, mentre giudica in grado di appello sulle decisioni emanate dai corrispondenti Collegi Provinciali e interprovinciali dei Probiviri se costituiti. (solo se province formalmente costituite)
5. Il Collegio Regionale dei Probiviri, qualora riscontri fatti costituenti reato commessi dai componenti gli Organi Territoriali ed attinenti comunque la gestione dell'Associazione, può informarne la Direzione Regionale affinché promuova le necessarie azioni civili e/o denunce-querelle.
6. Il Collegio Regionale dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Il collegio giudicante è formato dal Presidente (o in sua vece dal Segretario) e da due degli altri componenti estratti a sorte. I componenti il Collegio devono astenersi da giudicare qualora emergessero ragioni di specifica incompatibilità.
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma quarto del presente articolo, l'azione disciplinare è promossa dal Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri, anche su richiesta di membri della Direzione Regionale. Nel caso di cui alla lettera b), l'azione può essere promossa anche su richiesta scritta di almeno cinquanta iscritti, la quale dovrà essere rimessa alla Direzione Regionale, per un primo giudizio di non manifesta infondatezza.
8. Nei confronti del Presidente Regionale, l'azione è promossa dalla Direzione Regionale.
9. Il Collegio giudicherà con libertà di forma, previa specifica contestazione degli addebiti disciplinari ed emetterà la sua

decisione a maggioranza, con motivazione in fatto e diritto. L'associato sottoposto a procedimento potrà presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dal Collegio; egli inoltre potrà farsi assistere da un suo rappresentante.

10. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Regionale dei Probiviri uscente fino all'elezione dei loro successori.

ART. 17

(DEI CONSULENTI)

1. L'Associazione può avvalersi di esperti per consulenze, pareri ed indirizzi tecnici nei vari settori di attività nei termini di cui all'art. 13 comma 6.

CAPO III

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

ART. 18

(ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE)

1. Le articolazioni territoriali sono costituite ed organizzate a livelli Provinciali e/o Interprovinciali. Esse sono dotate di autonomia gestionale e patrimoniale nell'ambito territoriale di propria competenza ed operano nel rispetto degli indirizzi e dei programmi deliberati dagli Organi Regionali.

2. Le associazioni territoriali devono prevedere nei propri Statuti l'obbligo di appartenenza all'Associazione Regionale e devono uniformare le previsioni degli atti costitutivi, statutari e regolamentari alle disposizioni del presente Capo III, nonché alle altre disposizioni del presente Statuto, in quanto applicabili.

3. In particolare, gli Statuti territoriali devono:

- a) prevedere la denominazione di "Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.)" seguita da quella di "Associazione" della "Provincia" corrispondente, con l'obbligo di utilizzare il logo Nazionale riconosciuto e adottato dall'Associazione;
- b) uniformarsi alle disposizioni di cui al Capo I del presente Statuto quanto alla ammissione degli associati, agli scopi, con particolare riferimento all'assenza di finalità di lucro, alla distribuzione delle quote associative, ai diritti e doveri degli associati nonché ai successivi articoli 21 e 22;
- c) prevedere il potere in capo alla Direzione Nazionale o Regionale di sciogliere gli Organi delle Associazioni provinciali o interprovinciali in caso di violazioni gravi del presente Statuto o di inottemperanza delle deliberazioni della Direzione Nazionale o Regionale, o in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e del decoro dell'Associazione;
- d) garantire la partecipazione degli iscritti alla vita associativa tramite la previsione di un Organo assembleare;
- e) prevedere che in caso di scioglimento di una sede regionale provinciale o interprovinciale, i beni di questa confluiscono nei beni dell'associazione regionale;
- f) prevedere che il Presidente Provinciale o interprovinciale possa essere rieletto una sola volta consecutivamente.

4. Le associazioni provinciali e interprovinciali sono tenute ad inviare i propri Statuti ed ogni eventuale e successiva modifica agli stessi alla Direzione Regionale entro trenta giorni dalla loro adozione.

5. La Direzione Regionale, nei sessanta giorni successivi al ricevimento, procede alla verifica del testo limitatamente al rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

6. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, la Direzione Regionale provvede alla ratifica del testo; in caso contrario, lo rinvia all'Articolazione provinciale o interprovinciale con le proprie osservazioni che dovranno essere recepite. In caso di silenzio lo Statuto si intende ratificato.

ART. 19

(DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI)

1. L'articolazione Provinciale dell'"Associazione" è costituita su iniziativa di un minimo di cinquanta (50) fisioterapisti iscritti da almeno due anni all'"Associazione" Regionale. Essa è regolata da uno Statuto Provinciale ratificato dalla Direzione Regionale. La Direzione Regionale può autorizzare la creazione di Associazioni Interprovinciali nel caso in cui la singola provincia non raggiunga da sola il numero legale previsto ma possa raggiungerlo con il concorso di province limitrofe. La Provincia di appartenenza dell'associato si determina sulla base del luogo nel quale egli svolge prevalentemente la propria attività.

2. L'Associazione provinciale persegue gli scopi e svolge l'attività associativa nei singoli territori provinciali.

CAPO IV

G.I.S. GRUPPI DI INTERESSE SPECIALISTICO

ART. 20

1. Gli associati della "Associazione regionale" che abbiano interessi comuni in settori particolari della fisioterapia possono organizzarsi in Gruppi di Interesse Specialistico (G.I.S.) a carattere regionale.
2. Le norme che regolano la vita amministrativa dei singoli GIS, i limiti di autonomia e le competenze rispetto all'A.I.FI sono rinviate ad appositi regolamenti, da sottoporre ad approvazione della Direzione Nazionale.

CAPO V

NORME DISCIPLINARI

ART. 21

(PROCEDIMENTO DISCIPLINARE REGIONALE E PROVINCIALE)

1. Gli associati che si rendono responsabili di violazioni al Codice Deontologico, sono sottoposti a provvedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è attivato dalla Presidenza Regionale che, raccolte le informazioni, ne dà comunicazione all'interessato e al Presidente del Collegio dei Probiviri.
- 1 bis. Nei confronti del Presidente Regionale e dei Presidenti Provinciali i poteri di iniziativa sono della Direzione Regionale e in subordine della Direzione Nazionale, che attivano il Collegio dei Probiviri Regionale e, nel caso di omissione di questo, attivano il Collegio dei Probiviri Nazionale.
2. Il Collegio dei Probiviri formalizza la contestazione di addebiti all'associato, che ha tempo venti giorni dalla ricezione della contestazione per presentare propri scritti difensivi e documenti. Egli può avvalersi di un legale e può chiedere di essere sentito o che siano sentite persone informate dei fatti.
3. Entro novanta giorni dalla comunicazione di attivazione del procedimento il Collegio giudicante deve esprimere il proprio parere ed irrogare l'eventuale sanzione disciplinare.
4. L'associato può interporre appello al Collegio Nazionale dei Probiviri, dandone comunicazione al Presidente Nazionale.
5. L'appello non interrompe l'eventuale provvedimento.
6. L'inosservanza (per atti o per omissioni) dei modi e tempi prescritti nei comma precedenti determina infrazione disciplinare che sarà sottoposta a giudizio del Collegio Nazionale affiancato da due Collegi Regionali individuati dalla Presidenza Nazionale.

ART. 22

(DELLE SANZIONI)

1. Le sanzioni irrogabili sono:
 - a) l'ammonizione, che consiste nel diffidare l'interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
 - b) la censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta;
 - c) la sospensione, che consiste in una temporanea sospensione dall'associazione;
 - d) la radiazione, che consiste nell'espulsione definitiva dall'"Associazione".
2. Costituisce motivo di sospensione disciplinare dall'"Associazione" la violazione di uno o più doveri stabiliti dal Codice Deontologico e dall'articolo 6, commi 1 e 2. La sospensione ha durata massima di sei mesi.
3. La sanzione disciplinare è comminata in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni cagionati all'Associazione o agli associati.
4. La Direzione Regionale, o il Collegio Regionale dei Probiviri nei casi di cui all'articolo 16, comma 4, lettere a) e b), possono disporre la sospensione cautelare a carico del socio sottoposto a procedimento allorché:
 - a) sussistano ragionevoli motivi per ritenere che abbia violato le norme del Codice Deontologico;
 - b) nell'ipotesi in cui, nel tempo necessario alla conclusione del procedimento disciplinare, la permanenza della qualità di associato possa comportare un pregiudizio per l'Associazione o costituire un ostacolo all'accertamento dei fatti e delle responsabilità;
 - c) nel caso in cui l'associato sia sottoposto a procedimento penale, in attesa della sentenza definitiva.
5. La sospensione cautelare è a tempo determinato e non può essere superiore a un anno, nei casi di cui ai punti a e b, e sino alla condanna definitiva, nel caso di cui al punto c.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 23

(DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI)

1. Il funzionamento degli Istituti dell'"Associazione Regionale" e le norme non espressamente contemplate nel presente Statuto sono integrate da regolamenti interni centrali o periferici, approvati dai rispettivi Organi.
2. In particolare, i predetti Regolamenti, nel rispetto dei limiti imposti dal conflitto d'interessi, possono anche disciplinare:
 - a) le attività amministrative di pertinenza, compresa la misura e modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi;
 - b) l'organizzazione, le competenze e i limiti dei G.I.S. o di qualsiasi organo o organismo associativo regionale;
 - c) le modalità per assicurare la partecipazione degli studenti di cui all'art. 5 comma 6 alla vita associativa.
3. In caso di interpretazioni controverse dello Statuto il Collegio Regionale dei Probiviri esprime interpretazione autentica con propria determinazione.
4. Le deliberazioni di cui ai comma precedenti sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 24

(DELLE INCOMPATIBILITA' CON LE CARICHE DELL'"ASSOCIAZIONE")

1. L'Ufficio di Presidenza Regionale è delegato a predisporre un Regolamento per la definizione delle incompatibilità tra cariche statutarie e incarichi esterni all'"Associazione" che possano risultare in contrasto con gli interessi della stessa, da sottoporre alla Direzione Regionale per l'adozione.

ART. 25

(DELLE NORME TRANSITORIE)

1. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto le articolazioni Provinciali e interprovinciali già costituite devono uniformare i propri statuti alle disposizioni del presente testo e provvedere all'elezione dei propri Organi associativi. In caso di inerzia la Direzione Regionale nomina un Commissario, che provvede nei successivi 2 mesi.
2. Le disposizioni inerenti la ripartizione della quota associativa entrano in vigore a far tempo dal 1 gennaio 2003 e a valere dall'esercizio 2003.
3. Gli organi delle Articolazioni territoriali ed i G.I.S. già costituiti al momento dell'approvazione del presente Statuto sono prorogati fino alla nomina dei nuovi organi, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. In via transitoria e sino alle determinazioni, da parte del Ministero della Salute, conseguenti alle pronunce giurisdizionali, possono continuare ad essere associati i soggetti in possesso dei titoli di terapeuta in neuropsicomotricità dell'età evolutiva conseguiti entro il 17 marzo 1999 (in base alla normativa pregressa a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni) e che abbiano esercitato l'attività di fisioterapista in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata con autocertificazione allegata alla domanda di iscrizione.
5. Il requisito dell'iscrizione in qualità di Socio Ordinario da almeno tre anni, per l'eleggibilità a membro della Direzione Regionale entrerà in vigore a far data dal Congresso Regionale successivo a quello in cui la modifica è stata introdotta.